

# **PATTO TERRITORIALE FORTORE**

## **Procedura**

- 1) Ricevere la comunicazione di concessione provvisoria delle agevolazioni da parte del Soggetto Responsabile che indica, tra l'altro, la documentazione cui la banca ha subordinato l'esito positivo della istruttoria, e successivamente;
- 2) completare la documentazione a cui la banca ha subordinato l'esito positivo dell'istruttoria. Il Soggetto Responsabile invierà alla Cassa DD.PP. il benestare per ciascun progetto. Questo benestare chiude la fase istruttoria.
- 3) richiedere la prima erogazione a titolo di anticipazione o di stato d'avanzamento. Produrre la documentazione indicata nell'allegato 2 del DM n.320 del 31 luglio 2000 su GU 7.11.00 in allegato alla richiesta di prima erogazione a titolo di anticipazione o di stato d'avanzamento, utilizzando lo schema dell'allegato 1 dello stesso DM, disponibile all'indirizzo [www.tno.it](http://www.tno.it) e fra poco sul nuovo sito [www.consiat.it](http://www.consiat.it).

Il Soggetto Responsabile trasmetterà alla Cassa DD.PP. la richiesta e la documentazione prodotta.

La Cassa DD.PP. ha per legge il termine di 20 giorni (punto 10 art. 10 DM n.320) per effettuare i pagamenti.

Tutta la documentazione deve essere recapitata esclusivamente alla Società Patto Territoriale all'indirizzo sotto indicato.

Alcune informazioni utili per la compilazione dei moduli di richiesta delle agevolazioni:

- La data ufficiale di inizio di istruttoria bancaria è il: 29 dicembre 1999
- La data di riferimento per le annualità dei contributi è la data di richiesta di istruttoria da parte dei Promotori: 7 ottobre 1999
- La data valida ai fini del riconoscimento delle spese riportata nel decreto ministeriale sarebbe quella del 12 luglio 2000. La circolare Ministeriale del 12.9.02 chiarisce che le spese sono riconosciute nei sei mesi precedenti la data di istruttoria bancaria del 29.12.99.
- il decreto di approvazione del Patto da parte del Ministero Attività Produttive è il n. PT/52 del 20 dicembre 2001
- il finanziamento complessivo per il patto Fortore approvato con il decreto suddetto è pari a: Lire 28.682.200.000 (€ 14.813.120,07)
- il codice fiscale del Ministero delle Attività Produttive è 80230390587
- la data della lettera con la quale il Soggetto responsabile comunica alla Cassa DD.PP. l'inserimento dell'impresa tra i beneficiari delle agevolazioni (rigo 8 della richiesta di erogazione) è: 18 aprile 2002
- il Soggetto Responsabile va indicato come: Consiat S.p.A. con sede in Via Salza, 4 - 71016 San Severo (FG).
- Le domande vanno indirizzate alla Sede operativa del Patto Territoriale Fortore Consiat S.p.A. con sede in Via Salza, 4 - 71016 San Severo (FG).

Per l'antimafia, se il contributo complessivo è superiore a 300ML è necessario produrre un certificato della Camera di Commercio con il Nulla Osta Antimafia. Il Soggetto Responsabile provvederà a farsi rilasciare la certificazione dalla Prefettura.

Le copie delle concessioni edilizie e/o della altre autorizzazioni amministrative devono essere tutte prodotte in copia conforme.

Tutti i documenti vanno consegnati in un originale ovvero in copia autenticate. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione possono essere prodotte ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. debitamente firmati e con allegata fotocopia di un documento valido di identità.

Per la richiesta di prima erogazione a titolo di anticipazione è necessaria una fideiussione bancaria o polizza assicurativa redatta secondo lo schema dell'allegato 4 al DM n.320. Questa deve coprire solo la prima quota del contributo sino a sei mesi oltre la data prevista di ultimazione del programma di investimenti (se diversa da quella riportata sul business plan). La fideiussione sarà svincolata alla presentazione del primo stato d'avanzamento. Si ricorda che per la fideiussore va autenticata da un notaio la procura da parte della persona che sottoscrive per il fideiussore.

Tutte le informazioni utili, i moduli e i riferimenti normativi sono disponibili sul sito del Patto Territoriale all'indirizzo: [www.tno.it/patti](http://www.tno.it/patti) e fra poco sul sito [www.consiat.it](http://www.consiat.it)

Tutti i beneficiari sono invitati ad attenersi in particolare alle ultime disposizioni riportate nel DM n.320: "regolamento concernente la Disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai patti territoriali", oltre alle **circolari del Ministero delle Attività Produttive** che saranno rese disponibili sempre sul sito.

Per qualunque esigenza informativa o assistenza è possibile rivolgersi alla segreteria tecnica del Patto presso la sede indicata in precedenza: ogni giorno dalle ore: 10.00 alle 14.00. Il personale tecnico sarà disponibile presso la sede del patto su appuntamento ogni martedì. Per telefono ogni giorno in orario di lavoro allo 080-4670236, 3398268873.

Il sito [www.tno.it/patti](http://www.tno.it/patti) e il sito [www.consiat.it](http://www.consiat.it) riporta tutte le novità e le informazioni necessarie alle imprese e amministrazioni beneficiarie. E' possibile porre quesiti via posta elettronica sempre dal sito indicato. Le risposte perverranno massimo entro due giorni lavorativi. Al fine di rendere più efficiente l'assistenza e ridurre al minimo i tempi di incontro, si invita tutti ad utilizzare al massimo la posta elettronica, il sito web e l'assistenza telefonica.

## **ALCUNE INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

- Sono ammesse le spese sostenute per l'acquisto di beni in regime di locazione finanziaria: L'importo agevolabile è pari alle spese di acquisizione dei beni da parte della società di locazione finanziaria. Il contributo sarà erogato alle imprese beneficiarie in quote annuali di uguale importo unitario in numero pari alla durata contrattuale, espressa in anni, del sottostante contratto di locazione finanziaria. Le quote annuali non potranno comunque essere di numero superiore a nove ed oltre il nono anno dalla data di presentazione del patto per l'istruttoria, l'impresa non avrà comunque diritto a ricevere le eventuali quote di contributo non ancora erogate.
- Le agevolazioni concesse sono rese disponibili in quote annuali di pari importo. È possibile chiedere più quote insieme qualora sia stata effettuata la spesa corrispondente alle annualità maturate a far data dal 29.12.99.
- in quanto impresa beneficiaria dell'agevolazione, siete obbligati a:
  - a. dichiarare alla società Patto Territoriale, prima dell'erogazione delle agevolazioni, di non aver ottenuto o, in caso contrario, di aver restituito o comunque di rinunciare ad ottenere, per il programma di investimenti oggetto della presente concessione agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da Enti o Istituzioni Pubbliche;

- b. non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate, prima di cinque anni dalla relativa data di entrata in funzione;
- c. osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro, nonché operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie, urbanistiche e di salvaguardia ambientale;
- d. ultimare l'iniziativa imprenditoriale entro il termine di 48 mesi dalla data di inizio dell'istruttoria del Patto Territoriale;
- e. provvedere a trasmettere la documentazione finale di spesa entro e non oltre 6 mesi dalla data di ultimazione del programma d'investimento;
- f. comunicare alla Società Patto Territoriale le date di ultimazione del programma e di entrata in funzione dei beni agevolati e la data di entrata a regime degli impianti;
- g. osservare le specifiche norme settoriali, anche comunitarie;
- h. non modificare, nel corso di realizzazione del programma agevolato, l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una "divisione" della classificazione delle attività economiche ISTAT '91 diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma agevolato;
- i. restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorate degli interessi legali relativi al periodo intercorrente dalla data dell'erogazione alla data della restituzione, a seguito di provvedimenti di revoca delle agevolazioni, o dei soli interessi legali in tutti gli altri casi di restituzione delle somme erogate;
- j. adempiere alle prescrizioni imposte dalla Banca concessionaria come subordinate all'esito positivo della istruttoria.
- Le agevolazioni sono in tutto o in parte revocate nel caso di mancato adempimento, da parte Vs. in quanto impresa beneficiaria, degli obblighi di cui alle lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) del precedente punto, oltreché nei casi in cui siano accertate Vs. gravi inadempienze, sempre in quanto impresa beneficiaria, agli ulteriori obblighi previsti dalla normativa di riferimento, fatti salvi gravi e giustificati motivi derivanti da cause di forza maggiore, che formeranno oggetto di specifica valutazione
  - Le agevolazioni sono inoltre revocate qualora, entro l'esercizio successivo a quello di entrata a regime dell'iniziativa agevolata e, comunque, non oltre ventiquattro mesi dopo l'entrata in funzione della stessa, si registri uno scostamento dell'obiettivo occupazionale; la revoca è totale se lo scostamento è superiore al 30% dell'obiettivo indicato e superiore al 20% della media dei livelli occupazionali fatti registrare dalle iniziative previste nel patto territoriale; la revoca è parziale ed è effettuata nella misura del 10% se lo scostamento è compreso tra il 10% e il 20% rispetto all'obiettivo indicato e nella misura del 20% se lo scostamento è compreso tra il 20% e il 30%.
  - Ai sensi della delibera CIPE 22.06.2000 n. 69, richiamata nella circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 1.178.517 del 18 febbraio 2002, la revoca ricorre anche nel caso di mancato avvio della realizzazione degli investimenti entro 16 mesi dalla data di trasmissione alla Cassa Depositi e Prestiti, da parte del soggetto responsabile, dell'elenco degli interventi ammessi alle agevolazioni.
  - Eventuali variazioni della ragione sociale in quanto impresa beneficiaria o la cessione a qualsiasi titolo dell'attività dovranno essere comunicati a questa società per il preventivo assenso, fermo restando l'obbligo dei nuovi soggetti a sottoscrivere gli impegni di cui alla presente comunicazione.
  - Ai sensi della circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 1.178.501 del 16 gennaio 2002, si informa che è assicurata la copertura finanziaria per le infrastrutture ammesse al finanziamento.
  - Ai sensi della circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 1.178.517 del 18 febbraio 2002, qualunque variazione al programma di investimenti approvato deve essere tempestivamente comunicata al soggetto responsabile del Patto Territoriale. Nei casi di "variazioni non sostanziali", come definite al punto 2.2 della citata circolare, l'impresa beneficiaria stessa deve presentare specifica, motivata e documentata richiesta al soggetto responsabile, che, applicando le procedure ed i criteri previsti dalla normativa vigente tempo per tempo utilizzata per la legge 488/92, la valuta e, nel caso, l'approva, dandone comunicazione al Ministero, alla Cassa Depositi e Prestiti e alla banca che ha effettuato l'istruttoria iniziale. Non necessitano di alcuna approvazione preventiva le variazioni che non rientrano tra le "variazioni non sostanziali", come indicato al punto 2.3 della citata circolare.
  - Ai sensi della circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 1.178.517 del 18 febbraio 2002, in riferimento alle ultime disposizioni relative alla legge 488, il mantenimento delle agevolazioni è condizionato, qualora l'impresa non operasse in regime di contabilità ordinaria, al passaggio in contabilità ordinaria a partire dal periodo di imposta 2001, e comunque prima della prima quota del contributo.
  - Per quanto qui non espressamente richiamato, si applicano la specifica normativa sui Patti Territoriali e le disposizioni vigenti di cui al D.M. 20 ottobre 1995, n. 527 e al D.M. del 31 luglio 2000, n. 320, richiamati in premessa, oltre alle circolari ministeriali n. 1.178.501 del 16 gennaio 2002 e n. 1.178.517 del 18 febbraio 2002.